

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE E L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL FONDO FOR.TE.

CIG: BC74911F16

PREMESSE

Il Fondo For.Te. - Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua del terziario, è una associazione riconosciuta con Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito anche solo **"MLPS"**), costituita da CONFCOMMERCIO, CONFETRA, CGIL, CISL e UIL, iscritta al n. 298/2004 del Registro delle persone giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma ed opera a favore delle imprese e dei relativi dipendenti con lo scopo della qualificazione professionale, dello sviluppo occupazionale e della competitività imprenditoriale attraverso la promozione e il finanziamento di Piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, individuali (di seguito il **"Fondo"** o **"For.Te."** o il **"Committente"** o la **"Stazione Appaltante"**).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 118, Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii., il Fondo finanzia Piani formativi concordati tra le parti sociali in coerenza con le funzioni di indirizzo attribuite in materia dal MLPS. Statuto, Regolamenti, normativa di riferimento, organi e struttura del Fondo sono pubblicati sul sito istituzionale www.fondoforte.it.

Gli obiettivi ed il funzionamento di For.Te. sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo nonché dal Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo, cui si rimanda per una disamina più dettagliata.¹

Nell'adempimento della propria attività istituzionale il Fondo si è dotato di un complesso Sistema Informativo costituito da un'architettura applicativa e connessa infrastruttura esterna di *hosting* su *cloud* sulle quali occorre un adeguato supporto specialistico con l'obiettivo di garantire: i) un allineamento del Sistema alle evoluzioni normative e regolamentari che stanno interessando i Fondi interprofessionali, tra le quali quelle conseguenti agli adempimenti previsti dalle nuove Linee Guida ministeriali adottate con Decreto direttoriale n. 227 dell'11 maggio 2026; ii) la *compliance* del Sistema ad alti standard di sicurezza e riservatezza; iii) un generale miglioramento in termini di usabilità ed efficienza degli applicativi a vantaggio degli utenti utilizzatori; iv) un'adeguata attività manutentiva e di assistenza a vantaggio sia degli utenti interni che esterni.

In risposta alle esigenze sopra espresse e considerate le premesse formulate, con apposita Determinazione a contrarre Prot. n. D26/6174 del 16 luglio 2026 la scrivente Stazione Appaltante ha disposto l'avvio della procedura aperta in oggetto, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo **"Codice"**), per l'affidamento del *"Servizio di conduzione, manutenzione e supporto specialistico per la gestione e l'evoluzione del Sistema Informativo del Fondo For.Te."* (di seguito anche solo il **"Servizio"** o i **"Servizi"**), per la

¹ È attualmente in corso, nel rispetto delle nuove Linee Guida sui Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua pubblicate con Decreto direttoriale n. 227 dell'11 maggio 2026, una revisione dello Statuto e del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo. Il nuovo Regolamento Generale (che accorperà le previsioni del Regolamento del Fondo) ed il nuovo Statuto dovranno essere trasmessi al MLPS entro il 1° ottobre 2026.

durata di 36 (trentasei) mesi.

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale denominata "TRASPARE", in uso al Fondo per la gestione delle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori nonché per la gestione dell'Albo fornitori (di seguito, anche solo "**Piattaforma**" o "**Piattaforma TRASPARE**"), accessibile all'indirizzo <https://fondoforte.traspares.com/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del Bando di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è tutto il territorio italiano, codice NUTS: IT.

CIG n. BC74911F16

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche il "**R.U.P.**") è il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, mail: direzione@fondoforte.it.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche il "**D.E.C.**") è la Responsabile dell'Area IT, Eleonora Cesaretti, mail: ict@fondoforte.it.

ART. 1 – PIATTAFORMA

ART. 1.1 - LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento (UE) n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del D.lgs. n. 82/2005 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (di seguito anche solo "**CAD**") e delle Linee guida dell'AgID (l'"Agenzia per l'Italia Digitale"), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2 del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- un utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - OEPV (**All. 6**).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle Offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle Offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle Offerte, limitata ad un periodo massimo di 48 (quarantotto) ore dalla data di scadenza indicata nel Bando di gara (**AII. 1**), è resa nota sulla Piattaforma e sul sito *internet* della Stazione Appaltante, di cui al *link*: www.fondoforte.it (alla sezione “*Amministrazione trasparente/Acquisizione di beni, servizi e lavori/Avvisi pubblici e Bandi di gara*”), unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al Bando di gara (**AII. 1**) ai sensi dell’art. 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle Offerte abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il Bando di gara (**AII. 1**) con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle Offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’Operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’Operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora, Ministro delle Imprese e del Made in Italy) n. 591/1993, tramite protocollo NTP o *standard* superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - OEPV (**AII. 6**), che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di gara.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell’Operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Bando di gara (**AII. 1**) fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle Offerte.

ART. 1.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare di gara e nel Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - OEPV (**AII. 6**), che regola il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un *personal computer* conforme agli *standard* aggiornati di mercato, con connessione *internet* e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (Carta d’Identità Elettronica - CIE e Carta Nazionale dei Servizi - CNS) di cui all’art. 64 del CAD (D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di Operatore economico extra-UE, disporre di un’identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un *Level of Assurance* (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/2005 o, per l'Operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del Legale rappresentante dell'Operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID (ex art. 29 del CAD);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o Organizzazioni Internazionali.

ART. 1.3 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare Offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore economico.

L'identificazione può avvenire, alternativamente: *i)* mediante identità digitale SPID, CIE oppure CNS, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.; *ii)* attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*. In caso di Operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un *Level of Assurance* (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo *standard* ISO/IEC 29115:2013 (e relative evoluzioni); *iii)* mediante l'inserimento delle proprie credenziali (*e-mail* e *password*) associate all'*account* rilasciate in fase di registrazione alla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, che in ogni caso prevede la registrazione da parte dell'Operatore economico alla Piattaforma con associazione di proprie credenziali (*e-mail* e *password*), ad ogni Operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Nello specifico, la registrazione predetta deve essere necessariamente effettuata da un Operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'Offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione alla Piattaforma è gratuita e deve essere effettuata al *link* https://fondoforte.traspare.com/employees/sign_up - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per poter impegnare l'Operatore economico medesimo. All'esito della registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta un *user id* e una *password* (di seguito anche "*account*").

L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il titolare dell'*account* è tenuto ad operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario ai fini dell'identificazione sulla Piattaforma e per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Per poter partecipare alla gara, l'utente compilatore dovrà associarsi alla P.IVA/altro identificativo dell'Operatore economico per conto del quale intende operare. L'Operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'Offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della Piattaforma e dall'*account* riconducibile all'Operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'*account* all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore economico registrato ed identificato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'Area Gare, Affari Legali e Qualità della Formazione della Stazione Appaltante ai seguenti recapiti *mail*: garaeaffarilegali@fondoforte.it; PEC: gare@pec.fondoforte.it.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara (**Ail. 1**);
- Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico (**Ail. 2**);
- Schema di Contratto (**Ail. 3**);
- Modello di Domanda di partecipazione (**Ail. 4**);
- Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (**Ail. 5**);
- Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - OEPV (**Ail. 6**);
- Modello di Offerta economica (**Ail. 7**);
- Dichiarazione integrativa (**Ail. 8**);
- Indicazioni per la compilazione del DGUE (**Ail. 9**);
- Stima importi appalto (**Ail. 10**);
- Dichiarazione integrativa sul possesso dei requisiti di cui all'Art. 6.2 lett. **f**) e **g**) (**Ail. 11**).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "*Amministrazione trasparente/Acquisizione di beni, servizi e lavori*", al seguente link: [Avvisi pubblici e bandi di gara - Fondo For.Te.](#) e sulla Piattaforma TRASPARE al seguente link: [For.Te. - Home](#).

ART. 2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **28 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte (ossia entro il giorno 25 agosto 2026 ore 18:00)** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, denominata "RICHIESTA CHIARIMENTI" (v. Art. 5 del Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - **Ail.**

6), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte**. In particolare, le risposte alle richieste di chiarimenti verranno notificate all'indirizzo PEC dell'Operatore economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara, nella scheda chiarimenti disponibile sulla Piattaforma <https://fondoforte.traspare.com/>. Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate in forma anonima sulla Piattaforma Traspare e mediante pubblicazione delle richieste sul sito istituzionale www.fondoforte.it, nella pagina dedicata alla procedura nella sezione [Avvisi pubblici e bandi di gara - Fondo For.Te.](#)

Si invitano i Concorrenti a visionare costantemente la sezione della Piattaforma TRASPARE o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed Operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, del D.lgs. n. 82/2005 o, per gli Operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di Raggruppamenti Temporanei, GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), Aggregazioni di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati **eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila** al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'Offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

ART. 3.1 - INQUADRAMENTO DEL CONTESTO

Il Fondo, ai sensi del comma 1 dell'art. 118, Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii., finanzia Piani formativi concordati tra le parti sociali in coerenza con le funzioni di indirizzo attribuitegli in materia dal MLPS. Statuto, Regolamenti, normativa di riferimento, organi e struttura del Fondo sono pubblicati sul sito istituzionale www.fondoforte.it.

Nello svolgimento della sua attività istituzionale il Fondo opera ad oggi attraverso due principali linee di finanziamento di Piani formativi, secondo modalità differenziate in base ai requisiti dimensionali delle aziende aderenti: i) "Conto Generale"; ii) "Conti individuali Aziendali" (CIA) / "Conti di Gruppo" (CdG):

- **“Conto generale”** - Le aziende fino a 149 (centoquarantanove) dipendenti accedono ai finanziamenti attraverso gli Inviti e gli Avvisi emanati dal Fondo, secondo le procedure e le modalità genericamente indicate nello Statuto e nel Regolamento del Fondo e dettagliati in ogni singolo Invito e/o Avviso e nella documentazione correlata (es. *Guida alla presentazione, Vademecum, format*). Nel corso del 2026 attraverso uno specifico Invito (Invito 1/26), il Fondo ha avviato l’implementazione in via sperimentale di un Catalogo Nazionale di Formazione Continua (**C.N.F.C.**), articolato in tre distinti comparti (Commercio, Turismo e Servizi - CTS; Logistica, Spedizioni e Trasporti - LST; Altri settori economici). Il Catalogo è alimentato dalle proposte formative avanzate dagli Enti formativi sulla base della specifica dote conferita tenuto conto dello *score* ottenuto nel Sistema di *Rating* e dei criteri specifici ai fini della determinazione dell’importo della dote stessa.

Sulla base delle iniziative formative presentate a Catalogo è previsto, mediante le regole definite nello specifico Avviso, il finanziamento di diverse tipologie di Piani: aziendali, interaziendali, territoriali, settoriali. La creazione di un Catalogo Nazionale di Formazione Continua ricalca l’esperienza positiva del “Catalogo Nazionale *Voucher* formativi” (di seguito anche “**Catalogo *Voucher*””) dedicato alle aziende di piccole e piccolissime dimensioni e finalizzato a fornire opportunità di finanziamento caratterizzate dalla velocità con cui è erogata la formazione, dallo snellimento delle procedure e dal minor carico documentale. Attualmente è attiva la terza edizione del “Catalogo *Voucher*”.**

La nuova Programmazione si compone quindi del Catalogo *Voucher* (Invito e Avviso 3/25), del C.N.F.C. (Invito e Avviso 1/26), dell’Avviso Politiche attive (Avviso 2/25) e dell’Avviso generalista dedicato alla presentazione di Piani formativi. Ciò non esclude che nel corso del Servizio oggetto del presente appalto il Fondo attivi ulteriori iniziative/emani ulteriori Avvisi.

Alle iniziative attualmente attive si affiancano Avvisi ed Inviti ormai chiusi con Piani formativi finanziati, secondo una valutazione quali-quantitativa e conseguente formulazione di graduatoria. Tali Piani, qualora il finanziamento non sia stato ancora riconosciuto in seguito alla rendicontazione finale, sono attualmente in fase di gestione o di rendicontazione. Per una disamina puntuale delle modalità di finanziamento dei Piani a valere sul “Conto generale” si invita a prendere visione della documentazione presente nella sezione “Avvisi” e nelle relative sottosezioni “Avvisi attivi”, “Catalogo *Voucher* 2026” e “Gestione Piani finanziati” del sito istituzionale del Fondo.

- **“Conto Individuale Aziendale” (CIA) / “Conto di Gruppo” (CdG)** - Per le aziende con almeno 250 (duecentocinquanta) dipendenti è istituito d’ufficio un “Conto Individuale Aziendale” che consente, dal 2022, l’accumulo fino ad un massimo del 90% (novantapercento) delle risorse versate. Per le aziende aderenti che occupano complessivamente tra 150 (centocinquanta) e 249 (duecentoquarantanove) dipendenti è prevista la facoltà di richiedere l’attivazione del “Conto Individuale Aziendale”.

Per le aziende riferibili ad un unico gruppo, pur avendo ragioni sociali distinte, o per i Consorzi di impresa è possibile richiedere l’attivazione di un “Conto di Gruppo” nell’ambito del quale potranno utilizzare le risorse fino a concorrenza delle proprie disponibilità, fermo restando che il numero complessivo dei dipendenti non può essere inferiore a 150 (centocinquanta).

Le risorse accantonate nei Conti sono destinate alla formazione dei dipendenti per Piani formativi individuali, aziendali e interaziendali. La documentazione relativa ai “Conti Individuali Aziendali” ed ai “Conti di Gruppo” è pubblicata nella sezione “CIA/CdG” del sito istituzionale del Fondo.

La gestione degli Inviti, degli Avvisi e dei Conti nonché dei connessi Piani formativi finanziati è effettuata dal Fondo esclusivamente per il tramite delle Piattaforme in uso che consentono, dunque, la gestione di tutto il ciclo

di vita di un Piano formativo (progettazione, presentazione, monitoraggio, gestione e rendicontazione).

Il Sistema Informativo attuale del Fondo, in termini di architettura applicativa ed infrastruttura di *hosting*, è descritto in dettaglio nel Capitolo 2 (rubricato: “*IL SISTEMA INFORMATIVO DEL FONDO FOR.TE.*”) del Capitolato tecnico (All. 2).

ART. 3.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Come riportato in premessa, nell'adempimento della propria attività istituzionale il Fondo si è dotato di un complesso Sistema Informativo, costituito da Piattaforme *front end* e *back end* (di seguito anche “**Piattaforma**” o “**Piattaforme**”) e connessa infrastruttura esterna di *hosting*, che consente: *i)* l'acquisizione e gestione dei dati delle adesioni e delle risorse provenienti al Fondo dall'INPS; *ii)* la gestione del Sistema di *Rating* degli Enti formativi; *iii)* la gestione delle attività di progettazione degli Inviti e degli Avvisi; *iv)* la gestione dei Conti; *v)* la progettazione, presentazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani formativi e il connesso adempimento degli obblighi regolamentari legati alla registrazione degli Aiuti di Stato; *vi)* la gestione delle verifiche ispettive *in itinere* ed *ex post* legate ai Piani; *vii)* la gestione dei flussi informativi in interoperabilità con altre Piattaforme esterne al Fondo.

L'architettura applicativa è completata dal Sistema di archiviazione documentale in uso *ARXivar Next* e dal *Software Alyante Enterprise*, in relazione ai moduli di contabilità.

I dettagli sull'attuale architettura applicativa ed infrastruttura di *hosting* ed associati Servizi sono contenuti nel Capitolato tecnico (All. 2).

Le evoluzioni derivanti dal necessario adeguamento alla normativa ed ai Regolamenti di nuova emissione (es. nuove Linee Guida sui Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua pubblicate con Decreto Direttoriale n. 227/2026; Decreto del MLPS n. 115/2024 sui servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze; correlati Regolamento e Protocollo del Fondo approvati, disponibili sul sito istituzionale), le innovazioni apportate agli strumenti e metodologie di accesso ai finanziamenti gestiti nonché l'incremento dei relativi volumi in funzione di una crescita costante del numero di aziende aderenti, rendono necessario garantire continuità ai servizi di sviluppo evolutivo, di manutenzione e di assistenza sul Sistema Informativo ed ai servizi connessi all'*hosting* su *cloud* e alla gestione sistemica dell'infrastruttura.

Tale continuità può essere garantita esclusivamente mediante affidamento dei servizi ad Operatore economico specializzato.

In particolare, i servizi richiesti sono finalizzati a garantire:

- **la Manutenzione Evolutiva del Sistema Informativo (MEV) – Linea di Servizio A**

La Linea di Servizio A include interventi di sviluppo *software* e di manutenzione evolutiva, ivi compresa la personalizzazione di prodotti di mercato, e tutte le attività di sviluppo necessarie all'erogazione dei Servizi di For.Te. nonché all'eventuale integrazione di nuovi componenti applicativi.

- **la Manutenzione Adattiva e Correttiva del Sistema Informativo (MAC) – Linea di Servizio B**

La Linea di Servizio B include la manutenzione correttiva, adeguativa, migliorativa del Sistema Informativo riferita all'intero patrimonio applicativo del Fondo e delle interfacce ed integrazioni con sistemi terzi.

- **la gestione del Servizio di Helpdesk – Linea di Servizio C**

La Linea di Servizio C include la gestione in modo strutturato delle attività di *help desk* finalizzate alla risoluzione delle problematiche nell'utilizzo delle Piattaforme, segnalate dagli utenti esterni ed interni, e la correzione di errori di imputazione segnalati da utenti esterni.

▪ **l'hosting e la gestione sistemica dell'infrastruttura – Linea di Servizio D**

La Linea di Servizio D include la gestione dei servizi di *hosting* e conduzione dell'infrastruttura *hardware* e di rete, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio dei sistemi e di verifica degli aspetti di sicurezza (verifiche antintrusione, valutazione della vulnerabilità, etc.).

Per una più approfondita descrizione del contenuto delle suddette Linee di Servizio e delle potenziali linee evolutive con particolare riferimento alla Linea di Servizio A, si rimanda a quanto specificato nel Capitolato tecnico (All. 2) che descrive le caratteristiche minime di Servizio previste, **a pena di esclusione**.

ART. 3.3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico Lotto in considerazione della stretta integrazione ed interoperabilità tra i servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza e gestione richiesti sulle Piattaforme in collegamento all'infrastruttura su cui sono ospitate. Nei fatti, ciascun "elemento" del Servizio concorre, sinergicamente, al corretto funzionamento del Sistema Informativo del Fondo e delle connesse componenti *hardware* e di rete rendendo gli interventi oggetto del Servizio indivisibili.

La suddivisione in Lotti, peraltro, risulterebbe più complessa dal punto di vista tecnico per la Stazione Appaltante nonché particolarmente onerosa, tenuto conto delle maggiori difficoltà che deriverebbero dal coordinamento con i differenti Fornitori coinvolti e dalla puntuale attribuzione di eventuali responsabilità nell'ipotesi di disservizi verificatisi nell'esecuzione del Contratto, come sperimentato dal Fondo prima di approdare alla definizione di una procedura a Lotto unico per questa tipologia di Servizi.

L'importo complessivo dell'appalto stimato dal Fondo, non superabile e posto a base di gara, vale a dire il corrispettivo onnicomprensivo per i Servizi richiesti, è fissato in **€ 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00)** al netto di IVA di legge, suddiviso secondo quanto specificato nella seguente Tabella.

Tabella 1 - Importo complessivo dell'appalto posto a base di gara.

LINEA DI SERVIZIO	DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	ATECO	P/S	IMPORTO (al netto di IVA di legge)
A	Servizio di Manutenzione Evolutiva del Sistema informativo (MEV)	72200000-7 - Programmazione di <i>software</i> e servizi di consulenza	62.10.00	P	2.700.000,00 €
B	Servizio di Manutenzione Adattativa e Correttiva del Sistema Informativo (MAC)	72250000-2 - Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza	62.20.20	P	850.000,00 €
C	Servizio di <i>help desk</i>	72250000-2 - Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza	62.20.20	P	800.000,00 €
D	<i>Hosting</i> e gestione sistemica dell'infrastruttura	72510000-3 - Servizi di gestione connessi all'informatica	63.10.09	P	850.000,00 €
1) Importo dell'appalto posto a base di gara					5.200.000,00 €
2) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					0,00 €
1) + 2) = IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO					5.200.000,00 €

Fatta eccezione per i Servizi a canone di cui alle Linee di Servizio B, C e D, gli importi di cui alla Linea di Servizio A hanno valore presuntivo, atteso che il corrispettivo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e, conseguentemente, delle gg/persona erogate nell'esecuzione delle attività.

Le modalità di calcolo dell'Importo complessivo dell'appalto posto a base di gara sono ulteriormente dettagliate nell'Allegato "Stima importi appalto" (**Ail. 10**) che ne esplicita le relative componenti.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00) poiché l'esecuzione del Servizio non comporta lo svolgimento di attività presso la sede della Stazione Appaltante e, dunque, possibili interferenze tra il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio e il personale del Fondo. Non sussiste, pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo per la Stazione Appaltante di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (anche il "**DUVRI**").

Altresì, il C.C.N.L. applicabile ai dipendenti impiegati nelle attività oggetto dell'appalto e il costo della manodopera non sono indicati nel presente Disciplinare di gara, in quanto i relativi Servizi sono considerati servizi di natura intellettuale.

Per la stessa motivazione, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, non è richiesto all'Operatore economico di indicare in Offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Importo complessivo dell'appalto, indicato nella *Tabella 1*, è al netto di IVA di legge.

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Stazione Appaltante.

ART. 3.4 - DURATA

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi (escluse le eventuali opzioni), decorrenti dalla data di subentro nel Servizio, così come attestato dal "Verbale di subentro" sottoscritto secondo quanto meglio specificato nel Capitolato tecnico (**Ail. 2**). È fatto salvo l'esercizio, da parte del Fondo, dell'opzione di proroga come indicato al successivo Art. 3.6.

In casi eccezionali, il Contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice.

ART. 3.5 - REVISIONE PREZZI

Se nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del Servizio superiore al 5,00% (cinquepercento) dell'Importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80,00% (ottantapercento) del valore eccedente la variazione del 5,00% (cinquepercento) applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà la media ponderata degli Indici dei «Prezzi alla Produzione dei Servizi»: PPS 62 "*Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse*" e PPS 631 "*Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web*".

La struttura di ponderazione dell'Indice di riferimento predetto, identificata da questa Stazione Appaltante, assegna i seguenti pesi: 80,00% (ottantapercento) all'indice «Produzione di *software*, consulenza informatica e attività connesse» [PPS 62] e 20,00% (ventipercento) all'indice «*Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web*» [PPS 631], in ragione della prevalenza e tipologia specifica delle attività oggetto dell'appalto.

La revisione dei prezzi è effettuata dalla Stazione Appaltante alle condizioni e sulla base della metodologia

prevista nello Schema di Contratto (**All. 3**).

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

ART. 3.6 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

- **Opzione di proroga del Contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice.**

La Stazione Appaltante si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 1.724.000,00 (unmilionesettecentoventiquattromila/00)**, al netto di IVA di legge. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Affidatario almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del Contratto.

- **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice.**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, pari ad **€ 1.040.000,00 (unmilionequarantamila/00)** al netto di IVA di legge, la Stazione Appaltante può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto pari ad **€ 7.964.000,00 (settemilioninovecentosessantaquattromila/00)** al netto di IVA di legge, ed è suddiviso come indicato nella seguente Tabella.

Tabella 2 - Valore globale stimato dell'appalto.

VOCI	IMPORTO (al netto di IVA di legge)
Importo complessivo dell'appalto posto a base di gara.	€ 5.200.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, ex art. 120, comma 9 del Codice.	€ 1.040.000,00
Importo massimo per l'opzione di proroga contrattuale, per ulteriori 12 (dodici) mesi, ex art. 120, comma 10 del Codice.	€ 1.724.000,00
VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO	€ 7.964.000,00

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare in sede di Offerta per quali consorziate il Consorzio concorre.

I Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di Offerta per quali consorziate il Consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di Offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto agli Operatori economici di partecipare a più di un Consorzio stabile.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le Offerte degli Operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di Concorrenti o Aggregazione di Operatori economici aderenti al Contratto di Rete (nel prosieguo, Aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in Raggruppamento o Consorzio ordinario di Concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in Aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'Aggregazione, le quali possono presentare Offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le Aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. **Rete - Soggetto**), l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **Rete - Contratto**), l'Aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il Contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare Domanda di partecipazione (**All. 4**) o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'Aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel Contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un Raggruppamento Temporaneo può partecipare anche un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I Concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente Articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” (di seguito anche “FVOE”), fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 23.

Nella Domanda di partecipazione (**All. 4**), gli Operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. n. 196/2003.

Le circostanze di cui all’art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’Operatore economico.

In caso di partecipazione dei **soggetti di cui all’art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice**, i requisiti di cui al presente Articolo sono posseduti da ciascun componente del Raggruppamento/Consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell’Aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di **Consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice**, i requisiti di cui al presente Articolo sono posseduti dal Consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning.

Un Operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’Offerta, l’Operatore economico indica nel DGUE (**All. 5**) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’Offerta, l’Operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’Operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all’Operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l’Operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un Raggruppamento/Consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante / esecutrice / consorziata, avente i requisiti di cui i Consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli

artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

Sono esclusi gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 (tre) anni.

ART. 6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I Concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti indicati nei successivi Artt. 6.1 e 6.2.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 23.

L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

ART. 6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a)** Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'Operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

La comprova del requisito di cui alle **lett. a)**, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

Gli Operatori stabiliti in altri Stati membri dovranno inserire nel FVOE la dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa, di seguito solo "D.P.R. n. 445/2000"), di iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- b)** Esecuzione con buon esito, negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione della procedura, di un numero massimo di Contratti pari a **n. 4 (quattro)**, di importo cumulativo di almeno **€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa**, aventi ad oggetto attività di analisi, progettazione, implementazione e gestione/manutenzione di Sistemi Informativi (attività rientranti nelle Linee di Servizio A e B) utilizzati nel settore della formazione finanziata;
- c)** Esecuzione con buon esito, negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione della procedura, di un numero massimo di Contratti pari a **n. 3 (tre)**, di importo cumulativo di almeno **€ 1.000.000,00 (unmilione/00) IVA esclusa**, aventi ad oggetto attività di *hosting* di sistemi complessi e di gestione dell'infrastruttura (attività rientranti nella Linea di Servizio D);

La comprova dei requisiti di cui alle **lett. b) e c)**, da dichiararsi nel DGUE (**All. 5**), è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- Certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le Amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal Committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

N.B.: Qualora i Contratti includano ulteriori servizi/attività non riconducibili a quelli richiesti dal requisito che intendono soddisfare, il relativo fatturato netto concorre al soddisfacimento del requisito solo per la quota parte associabile, in modo oggettivo e verificabile, ai servizi specifici oggetto della presente procedura.

- d)** Possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma **UNI EN ISO 9001:2015**, avente ad oggetto almeno i servizi di sviluppo, gestione e manutenzione di *software*, oggetto delle Linee di Servizio A e B (Settore IAF di accreditamento 33 - Tecnologia dell'informazione);
- e)** Possesso della certificazione **ISO/IEC 27001:2022** relativa ai sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni. L'oggetto della certificazione deve essere almeno riconducibile ai servizi di sviluppo, gestione e manutenzione di *software*, di cui alle Linee di Servizio A e B, e alle attività di *hosting* e di gestione sistemica dell'infrastruttura, inclusi dell'erogazione di servizi *SaaS (Software as a Service)* e di servizi *cloud*, di cui alla Linea di Servizio D. In relazione a questa ultima Linea di Servizio, la certificazione deve essere comprensiva delle estensioni **ISO/IEC 27017 e 27018** riferite ai servizi *cloud* ricompresi nell'ambito di applicazione della certificazione ISO/IEC 27001:2022;

La comprova dei requisiti di cui alle **lett. d)** ed **e)**, da dichiararsi nel DGUE (**All. 5**), è fornita mediante certificato di conformità allo standard di riferimento rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per i pertinenti campi di applicazione, ovvero da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008. I certificati prodotti devono consentire la verifica dell'ambito di applicazione (*scope*) richiesto dal presente Disciplinare di gara e, per la Linea di Servizio D, del possesso delle certificazioni ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018.

- f)** Essere **partner certificati Claris FBA (FileMaker Business Alliance)**, da almeno 10 (dieci) anni;

La comprova del requisito di cui alla **lett. f)**, da dichiararsi nel DGUE (**All. 5**), è fornita mediante il certificato FBA "*FBA Certificate*" rilasciato da CLARIS che attesta la partnership con Claris FBA.

L'appartenenza alla relativa *community* da almeno 10 (dieci) anni deve essere attestata mediante presentazione delle ricevute di pagamento dell'iscrizione annuale, ovvero mediante attestazione rilasciata da CLARIS, ovvero mediante altra documentazione equivalente, oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante, da cui emerga il soddisfacimento del requisito.

- g)** Erogazione di almeno un servizio *cloud* con qualificazione o con adeguamento di livello 2 (QC2 o AC2, per i soggetti tenuti all'adeguamento) in corso di validità, **rilasciata/o dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)** nel rispetto delle indicazioni di cui al "*Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge*

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221". La qualificazione/adeguamento al livello richiesto deve risultare da pubblicazione dei servizi *cloud* sul "Catalogo delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud" aggiornato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN);

La comprova del requisito di cui alla **lett. g)**, da dichiararsi nel DGUE (**All. 5**), è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante consultazione del "Catalogo delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud" pubblicato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

h) Possesso di un **organico medio annuo di almeno 20 (venti) dipendenti**, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione della procedura;

La comprova del requisito di cui alla **lett. h)**, da dichiararsi nel DGUE (**All. 5**), è fornita alternativamente mediante:

- dichiarazione formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R., rilasciata da parte di un Consulente del Lavoro che attesti per ogni anno il numero dei dipendenti;
- copia conforme all'originale del libro unico con indicazione delle sezioni o delle pagine da cui sia possibile desumere, per ciascun anno di riferimento, il numero dei dipendenti;
- altra documentazione munita di data certa, idonea a comprovare il possesso del requisito, risultante da deposito, trasmissione o pubblicazione presso la Camera di Commercio territorialmente competente (C.C.I.A.A.), Pubbliche Amministrazioni, Enti previdenziali, Enti assicurativi o altri soggetti pubblici competenti.

ART. 6.3 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di retisti, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'**Art. 6.1 lett. a)** deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del Raggruppamento/Consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'Aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- Il requisito di cui al precedente **Art. 6.2 lett. b)** deve essere posseduto complessivamente dai Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.), dal Contratto di Rete, dai Consorzi Ordinari o dai GEIE;

- Il requisito di cui al precedente **Art. 6.2 lett. c)** deve essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), dal Contratto di Rete, dal Consorzio Ordinario o dai GEIE;
- Il requisito di cui al precedente **Art. 6.2 lett. d)** deve essere posseduto da ogni impresa, costituente il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), il contratto di Rete, il Consorzio Ordinario o il GEIE, esecutrice delle attività di cui alle Linee di Servizio A e B. L'oggetto del certificato deve necessariamente includere le attività (di cui alle Linee di Servizio A e B) che ciascuna di tali imprese è chiamata ad eseguire;
- Il requisito di cui al precedente **Art. 6.2 lett. e)** deve essere posseduto da ogni impresa, costituente il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), il contratto di Rete, il Consorzio Ordinario o il GEIE, esecutrice delle attività di cui alle Linee di Servizio A, B e D. L'oggetto del certificato deve necessariamente includere le attività (di cui alle Linee di Servizio A, B e D) che ciascuna di tali imprese è chiamata ad eseguire;
- Il requisito di cui al precedente **Art. 6.2 lett. f)** deve essere posseduto da ogni impresa, costituente il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), il contratto di Rete, il Consorzio Ordinario o il GEIE, esecutrice delle attività di cui alle Linee di servizio A e B, oggetto della presente procedura;
- Il requisito di cui al precedente **Art. 6.2 lett. g)** deve essere posseduto da ogni impresa costituente il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.), il Contratto di Rete, il Consorzio Ordinario o il GEIE presso cui è ospitata l'infrastruttura di *hosting*, di cui alla Linea di Servizio D;
- Il requisito di cui al precedente **Art. 6.2 lett. h)** deve essere posseduto da ciascuna impresa indicata per l'esecuzione delle prestazioni facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), del Contratto di Rete, del Consorzio Ordinario o del GEIE.

Nel caso in cui un Raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del medesimo Codice al fine di decidere sull'esclusione del Raggruppamento.

ART. 6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'**Art. 6.1. lett. a)** deve essere posseduto dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- I requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'**Art. 6.2 lett. dalla b) alla h)** devono essere posseduti secondo quanto di seguito indicato:
 - i **Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice**, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
 - per i **Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice**, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono computati cumulativamente in capo al Consorzio, ancorché posseduti dalle singole Consorziate, ovvero mediante avalimento da una delle imprese consorziate non designate per l'esecuzione del Contratto.

Nel caso in cui un Consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 – AVVALIMENTO

Il Concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più Operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente Art. 6 e/o per migliorare la propria Offerta.

Ai sensi dell'art. 104, commi 1 e 4 del Codice, nel Contratto di avvalimento le Parti (Impresa ausiliaria e Impresa ausiliata) specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del Concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'Offerta del Concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'Offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il Concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (es. iscrizione al Registro C.C.I.A.A. ovvero all'Albo Imprese artigiane).

È ammesso l'avvalimento di più Imprese ausiliarie; tuttavia un'Impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'Impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti di cui all'Art. 5 e dichiararli in un proprio e separato DGUE, compilato nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'Art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli in un proprio e separato DGUE, compilato nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'Impresa ausiliaria sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e allegate alla Domanda di partecipazione (**AII. 4**).

Il Concorrente allega alla Domanda di partecipazione (**AII. 4**) il Contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'Offerta tecnica il Contratto di avvalimento premiale.

Il Contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'Impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il Concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del Concorrente, il DGUE della nuova Impresa ausiliaria nonché il nuovo Contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del Concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'Impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'Operatore economico può indicare un'altra Impresa ausiliaria idonea nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. **La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'Offerta.**

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del Concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del Contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Impresa Ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del Contratto di avvalimento.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il Concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Si specifica che, non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice. Inoltre resta inteso che l'affidamento in subappalto risulterà sottoposto, alle condizioni complessivamente disciplinate dall'art. 119 del Codice.

Nella Domanda di partecipazione (**All. 4**) il Concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20,00% (ventipercento) delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In particolare, si evidenzia quanto disposto dall'art. 119, comma 2-bis, come recentemente novellato dal "correttivo" D.lgs. n. 209/2024, per il quale: *"Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante i sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2"*.

Si richiama, altresì, il disposto di cui al comma 12, secondo periodo, dell'art. 119 del Codice, così come recentemente novellato dal "correttivo" D.lgs. n. 209/2024, secondo cui: *«Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto*

collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis».

Infine, si richiama il disposto di cui all'art. 119 del Codice, così come recentemente novellato dal "correttivo" D.lgs. n. 209/2024: comma 17, ultimo periodo *"Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto"*; comma 20, ultimo periodo *"I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori"*.

L'Aggiudicatario e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.

ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA

L'Offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Codice, pari al **2,00% (dueper cento)** del valore globale stimato (V. precedente Art. 3.6) e, precisamente, di importo pari ad **€ 159.280,00 (centocinquantanovemiladuecentottanta/00)**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle Offerte, resa a favore della scrivente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il Concorrente.

In relazione alla garanzia, si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Si ribadisce, inoltre, quanto disposto dall'art. 106, comma 6 del Codice, secondo cui la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del Contratto imputabili ad ogni fatto riconducibile all'Affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del **"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"** di cui al D.lgs. n. 159/2011.

Sono fatti riconducibili all'Aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della necessaria documentazione richiesta per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Infine, si ribadisce quanto disposto dall'art. 106, comma 1 del Codice, secondo cui in caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del Raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

- **Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: IT95 C030 6909 6061 0000 0160 959;**
- intestato a For.Te., via Marco e Marcelliano n. 45 - 00146, Roma (RM);
- causale di versamento "garanzia provvisoria per la gara _____ CIG n. _____".

In tal caso, il Concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento con indicazione del nominativo dell'Operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (l'IVASS) e dell'ANAC pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news/garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del Contratto di appalto e del Soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli Operatori economici del costituito/constituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le Imprese Retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo Consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy) del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'Offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'Offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di

presentazione dell'Offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30,00% (trentapercento) per il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le Imprese Retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;

b) Riduzione del 50,00% (cinquantapercento) in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di Operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla **lett. a)**;

c) Riduzione del 10,00% (diecipercento) cumulabile con quelle di cui alle precedenti **lett. a) e b)** in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'Emittente;

d) Riduzione fino ad un massimo del 15,00% (quindicipercento) in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:

Tabella 3 – Riduzione dell'importo della garanzia fino ad un massimo del 15%

CERTIFICAZIONE	RIDUZIONE
Certificazione <i>Social Accountability</i> SA 8000	5%
Certificazione dei Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001	5%
Certificazione del Sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125	5%

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle **lett. a), b) e c)**.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) ed h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o una delle Imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice se il Consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il Concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione (**All. 4**) il possesso delle Certificazioni e inserisce copia delle Certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'Offerta.

È onere dell'Operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti **in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle Offerte**. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.) e qualsiasi altro errore non comportante la costituzione di una nuova polizza.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 10 – SOPRALLUOGO

Gli Operatori economici potranno effettuare un sopralluogo, presso la sede del Fondo, finalizzato all'acquisizione di elementi tecnico - informativi utili riguardanti il Sistema Informativo per la formulazione dell'Offerta. Nello specifico, nel corso del sopralluogo verrà effettuata una presentazione del Sistema tramite un video dedicato e attraverso una navigazione guidata.

Nel corso del sopralluogo non verrà resa disponibile documentazione tecnica, ivi inclusi i manuali dei diversi profili utente, e non verrà fornita ed attivata nessuna utenza temporanea ad uso del Concorrente per la navigazione autonoma sul Sistema, per motivi di sicurezza.

Il sopralluogo può essere effettuato, previo accordo con la Stazione Appaltante, nei giorni lavorativi compresi tra il **28 luglio 2026 e il 7 agosto 2026** presso la sede del Fondo sita in via Marco e Marcelliano 45 - 00147 (RM).

Il sopralluogo potrà essere effettuato nello stesso periodo anche a distanza, mediante utilizzo del sistema di videoconferenza in uso presso la Stazione Appaltante.

La richiesta per l'effettuazione del sopralluogo sia in presenza che a distanza deve essere effettuata tramite la Piattaforma TRASPARE attraverso la funzione "Richiedi Sopralluogo" (v. Art. 8 del Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - OEPV - **All. 6**). La richiesta deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 13:00 di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi antecedenti alla data ultima sopra indicata.**

Data, ora ed indicazioni di dettaglio in caso di sopralluogo in presenza o *link* di accesso al sistema di videoconferenza in caso di sopralluogo virtuale, sono comunicati ai concorrenti con **almeno 2 (due giorni) di anticipo**.

All'esito del sopralluogo viene rilasciata l'"Attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo" che il Concorrente dovrà inserire in "Busta A - Documentazione amministrativa" (rif. Art. 14, *Tabella 4* - Contenuto Busta A - Documentazione amministrativa).

Il sopralluogo può essere effettuato dal Rappresentante Legale/Procuratore/Direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'Operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più Concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa Attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario già costituiti, GEIE, Aggregazione di Retisti**, il sopralluogo può essere effettuato da un Rappresentante Legale/Procuratore/Direttore tecnico di uno degli Operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario, Aggregazione di Retisti non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un Rappresentante Legale/Procuratore/Direttore tecnico di uno degli Operatori economici che costituiranno il Raggruppamento o l'Aggregazione in Rete o il Consorzio o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti Operatori. In alternativa l'Operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **Consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c), d)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal Consorzio oppure dall'Operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I Concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC per un importo pari a **€ 220,00 (duecentoventi/00)** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524/2025 e ss.mm.ii., consultabile al link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo in favore dell'ANAC sono disponibili sul sito della stessa Autorità al link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'Offerta.

Ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il Concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'Offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'Offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le Offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di gara.

L'Offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

L'Offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22 settembre 2026** a pena di irricevibilità. **La Piattaforma non accetta Offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'Offerta.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'Offerta fanno fede la data e l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'Offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente Art. 1.1.

Ogni Operatore economico per la presentazione dell'Offerta ha a disposizione una capacità illimitata di *byte* (MB, GB) per il caricamento dei singoli *file* di gara.

Tenuto conto che le dimensioni dei *file* di gara possono influire sulla tempestiva ricezione degli stessi da parte della Piattaforma, si invitano gli Operatori a provvedere al caricamento degli stessi sulla Piattaforma in tempi utili.

ART. 12.1 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente Art. 1.1. e nel Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - OEPV (**All. 6**) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'Offerta sulla Piattaforma TRASPARE.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- **Busta A** – Documentazione amministrativa;
- **Busta B** – Offerta tecnica;
- **Busta C** – Offerta economica.

L'Operatore economico per la corretta presentazione dell'Offerta dovrà:

- inserire all'interno delle rispettive Buste di gara (Busta A, Busta B e Busta C), i singoli documenti/file di cui ai rispettivi successivi **Artt. 14** (Tab. 4), **15** (Tab. 5 e 6) e **16**, con estensione *.pdf* (con firma elettronica)/*.p7m.*;
- caricare sulla Piattaforma le singole Buste di gara (Busta A, Busta B e Busta C) in formato *.zip.p7m/.rar.p7m.*

L'Operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'Offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle Offerte.

La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima Offerta caricata sulla Piattaforma TRASPARE.

Si precisa, inoltre, che:

- l'Offerta è vincolante per il Concorrente;
- con la trasmissione dell'Offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, Allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle Offerte, ciascun Concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata mediante comunicazione a mezzo PEC trasmessa automaticamente dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al Concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'Offerta.

Il Concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio, Raggruppamento Temporaneo di

imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'Offerta indica la forma di partecipazione e indica gli Operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'Offerta vincola il Concorrente per **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle Offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle Offerte tecniche o economiche, l'Operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'Operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'Offerta e non può comportare la presentazione di una nuova Offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'Offerta inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la Domanda di partecipazione (**All. 4**) ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della Domanda di partecipazione (**All. 4**) e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, **con esclusione della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica**. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle Offerte;
- l'omessa o incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza o irregolarità della Domanda di partecipazione (**All. 4**);
- la mancata produzione del Contratto di avalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, **solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa**

anteriore al termine di presentazione dell'Offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo R.T.I.;
- il difetto di sottoscrizione della Domanda di partecipazione (**All. 4**), delle dichiarazioni richieste e dell'Offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'Offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel Contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del Contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine **non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la Domanda di partecipazione (**All. 4**), il DGUE (**All. 5**) o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del Concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del Contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore economico è tenuto a fornire risposta **nel termine di 7 (sette) giorni**.

I chiarimenti resi dall'Operatore economico non possono modificare il contenuto dell'Offerta.

ART. 14 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore economico utilizza la Piattaforma TRASPARE per allegare la seguente documentazione secondo le modalità dettagliate nel Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - OEPV (**All. 6**).

Tabella 4 – Contenuto Busta A - Documentazione amministrativa

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
DOCUMENTO	BUSTA A
Domanda di partecipazione (All. 4).	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo.	Amministrativa
Dichiarazione integrativa (All. 8).	Amministrativa
Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (All. 5) da compilare secondo le indicazioni fornite in apposito allegato al Disciplinare (All. 9).	Amministrativa
Dichiarazione integrativa sul possesso dei requisiti di cui all'Art. 6.2 lett. <i>f</i>) e <i>g</i>) (All. 11).	Amministrativa
Garanzia provvisoria.	Amministrativa
Eventuale: Procure.	Amministrativa
Eventuale: Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione di cui al successivo Art. 14.2.	Amministrativa
Eventuale: Dichiarazione di avalimento e Contratto di avalimento relativo ai requisiti di partecipazione.	Amministrativa
Eventuale: Certificazione/i e documenti ad attestazione delle riduzioni sulla garanzia provvisoria.	Amministrativa
Eventuale: Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo Art. 14.5.	Amministrativa
Eventuale: DGUE dell'Ausiliaria.	Amministrativa
Eventuale: Misure di <i>self cleaning</i> .	Amministrativa
Eventuale: Attestazione di avvenuto sopralluogo.	Amministrativa

ART. 14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La **Domanda di partecipazione** è redatta mediante l'utilizzo del Modello messo a disposizione della Stazione Appaltante di cui all'**All. 4** al presente Disciplinare di gara.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella Domanda di partecipazione l'Operatore economico è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'Offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Reg. UE 2024/1689, della Legge n. 132/2005 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Reg. UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà dei sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Reg. UE 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La Domanda di partecipazione (**All. 4**) e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, secondo le modalità di cui al precedente Art. 12:

- dal Concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio o il Gruppo;
- nel caso di Aggregazioni di Retisti:

- se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. n. 5/2009, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la Rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. n. 5/2009, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la Rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal Consorzio medesimo.

La Domanda di partecipazione (**All. 4**) e le relative dichiarazioni sono firmate dal Legale Rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il Concorrente allega alla Domanda di partecipazione copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla Visura Camerale del Concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La Domanda di partecipazione (**All. 4**) deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00 (sedici/00)** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio [@e.bollo](#) dell'Agenzia delle Entrate o per gli Operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN: IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il Concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario (rif. Tab. 4 del precedente Art. 14). In alternativa il Concorrente può acquistare la **marca da bollo di € 16,00 (sedici/00)** ed inserire il suo numero seriale all'interno della Dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato *.pdf*. Il Concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

ART. 14.2 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella Domanda di partecipazione (**All.4**), il Concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 14/2019. Il Concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.lgs. n. 14/2019 che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto.

ART. 14.3 - DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'Operatore economico nel DGUE (**All. 5**), redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il Concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'Operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'Offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'Offerta.

L'Operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'Offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'Operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

ART. 14.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE (**All. 5**).

Il Concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ex D.lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il Contratto di avvalimento, anche misto.

Come specificato al precedente Art. 7, **nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'Offerta (cd. premiale), il Contratto medesimo è presentato nell'Offerta tecnica (BUSTA B).**

ART. 14.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i Raggruppamenti Temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti.

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici consorziati.

Per i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun Concorrente, attestante:
 - a quale Operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti o consorziati.

Per le Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del Contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete.

Per le Aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del Contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al Contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese costituito:
 - copia del Contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete.
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del Contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente all'Aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di Capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti Temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete.

Per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- Dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self cleaning]:*
 - di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)**
 - di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning* per i seguenti motivi _____ *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ____ da _____;
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ____ da _____;
 - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del Codice Penale o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 159/2011, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'art. 96, comma 13, del Codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento [_____] *(indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 240-bis del Codice Penale o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 159/2011, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)* in data [_____] [_____] [_____] da parte di _____;

d) [solo per i Consorzi stabili] di non partecipare a più di un Consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un Consorzio) e come impresa ausiliaria di altro Concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria Offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma, _____ (indicare quali) e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al Concorrente _____ (indicare il nominativo), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'Offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

ART. 15 – OFFERTA TECNICA

L'Operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta tecnica nella Piattaforma secondo le indicazioni di cui al Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - OEPV (**Ail. 6**) reso disponibile dalla Stazione Appaltante in allegato al presente Disciplinare di gara, a pena di inammissibilità dell'Offerta.

L'Offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente Art. 12 e deve contenere i seguenti documenti:

Tabella 5 – Contenuto Busta B - Offerta tecnica

BUSTA B - OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTO	BUSTA B
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.	Tecnica
Relazione tecnica dei servizi offerti e relativi Allegati.	Tecnica
Dichiarazione firmata contenente i dettagli della Relazione tecnica ed Allegati coperti da riservatezza.	Tecnica
Copia aggiuntiva dei documenti costitutivi della Relazione tecnica ed Allegati opportunamente oscurati nelle parti coperte da riservatezza.	Tecnica
Eventuale: Contratto di avvalimento, <u>in caso di avvalimento premiale, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.</u>	Tecnica

La Relazione tecnica inclusiva dei relativi Allegati (di seguito anche solo "**Relazione tecnica**"), deve contenere una "Presentazione del Concorrente", una "Proposta tecnico-metodologica" e una "Proposta organizzativa" che illustrino, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella Tabella di cui al successivo Art. 17.1 (Tab. 7) e dei contenuti minimi delle prestazioni dettagliati dal Capitolato tecnico (**Ail. 2**), gli elementi indicati nella successiva Tabella 6. L'Offerta tecnica inoltre deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Tabella 6 – Contenuti della Relazione tecnica (max 80 cartelle)

LETTERA CONTENUTO	DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DA DESCRIVERE NELLA RELAZIONE TECNICA
A	<u>Presentazione del Concorrente</u> Si richiede una breve presentazione del Concorrente, contenente almeno le seguenti informazioni: ▪ ragione sociale, forma giuridica e sede legale; ▪ attività svolte e principali settori di operatività; ▪ eventuali certificazioni possedute pertinenti all’oggetto dell’affidamento; ▪ sintetica descrizione delle esperienze maggiormente significative attinenti ai servizi oggetto della procedura. La presentazione ha finalità esclusivamente descrittiva e conoscitiva e non costituisce elemento di valutazione dell’Offerta.
B	<u>Proposta tecnico-metodologica</u> Per ciascuna delle Linee di servizio oggetto della presente procedura il Concorrente dovrà tener conto: ▪ dei contenuti da declinare nella “Proposta tecnico-metodologica” espressamente riportati nel Capitolato tecnico (All. 2) anche con riferimento alle proposte di soluzioni e funzionalità aggiuntive; ▪ dei requisiti minimi di Servizio, sempre riportati nel Capitolato Tecnico (All. 2). Si specifica quanto segue in relazione alla Linea di Servizio A. Il Paragrafo 3.1 del “Capitolato tecnico” (All.2) prevede la possibilità di inserire nella “Proposta tecnico-metodologica” la descrizione di 2 (due) case history, riferite a progetti svolti o in corso di esecuzione, aventi ad oggetto attività di sviluppo <i>software</i> e manutenzione evolutiva (inclusiva, eventualmente, anche dell’attività di personalizzazione di prodotti di mercato) erogata su Sistemi Informativi applicati al settore della formazione finanziata. Si rimanda sempre al Paragrafo 3.1 del Capitolato tecnico (All. 2) per le informazioni da fornire per ciascuna delle due <i>case history</i>. Qualora disponibili è altresì possibile presentare, in apposito Allegato, le “Attestazioni sul livello di soddisfazione dei Committenti” (di seguito anche solo “Attestazioni”) presso cui sono state eseguite o sono in corso di esecuzione le progettualità presentate. Obiettivo delle Attestazioni richiamate è dare evidenza al Fondo del livello di soddisfazione qualitativa per il Servizio prestato a favore del Committente pubblico o privato. Si specifica che tali informazioni non sono necessariamente desumibili dai “Certificati di Regolare Esecuzione” che, pur dando evidenza della corretta esecuzione dei Servizi, potrebbero non fornire indicazioni sul livello e sulle motivazioni della soddisfazione qualitativa eventualmente dichiarata dal Committente per i Servizi prestati. N.B.: Nel caso di <i>case history</i> riferite a progetti svolti da Operatori in forma aggregata le informazioni riportate devono essere espressamente riferite alle attività svolte dal Concorrente partecipante alla presente procedura. In riscontro a quanto riportato nel Capitolato tecnico (All. 2) la “Proposta tecnico-metodologica” dovrà altresì contenere le specifiche indicazioni richieste in merito al: ▪ “Piano di ripristino di emergenza”, finalizzato a minimizzare l’impatto di un eventuale attacco informatico; ▪ “Piano di Mitigazione e Contingenza” descrittivo delle azioni messe in atto per evitare un evento considerato dannoso o pericoloso o comunque per mitigarne le conseguenze. La “Proposta tecnico-metodologica” dovrà essere altresì inclusiva di un “Piano di Subentro” e di un “Piano delle consegne a fine Servizio”, come specificato nel Capitolato tecnico (All. 2). Nella formulazione della “Proposta tecnico-metodologica” il Concorrente, come sopra specificato, dovrà inoltre far riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella Tabella 7 “<i>Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica</i>” di cui al successivo Art. 17.1.

C	<u>Proposta organizzativa</u> In coerenza con le indicazioni di cui al Cap. 5 del Capitolato tecnico (All. 2), preferibilmente in forma tabellare, si richiede di indicare: ▪ i Gruppi di lavoro proposti in relazione alle singole Linee di Servizio; ▪ le giornate persona (gg/persona) offerte, per l'intera durata dell'affidamento, per ciascuno dei profili professionali di cui al Paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico - All. 2 (es. Analista funzionale, Analista programmatore <i>Senior</i>), che costituiscono i Gruppo di lavoro individuati per singola Linea di Servizio; ▪ il numero di risorse che saranno impegnate nei Gruppi di lavoro per singolo profilo professionale; ▪ un “Piano di organizzazione dei Gruppi di lavoro” contenente una descrizione dell'organizzazione delle risorse in relazione ai singoli Servizi e alla gestione complessiva del Contratto. <u>N.B.:</u> In relazione alla Linea di Servizio A: il Gruppo di lavoro messo a disposizione deve prevedere un organico minimo di 10 (dieci) risorse. Il numero di giornate persona (gg/persona) richiesto dalla Stazione Appaltante per la Linea di Servizio A è pari a 5.000 (cinquemila). Devono essere presentati, in un apposito Allegato, i <i>curricula</i> delle risorse componenti i Gruppi di lavoro proposti da cui si possano riscontrare gli elementi utili per una valutazione, sulla base del sub-criterio 6.1 della Tabella 7 di cui all'Art. 17.1. Ciascun <i>curriculum vitae</i>, redatto secondo il <i>format</i> europeo, deve essere sottoscritto in calce dalla risorsa che, in tal senso, ne attesta la veridicità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e deve essere corredato dalla fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
---	---

La Relazione tecnica, firmata secondo le modalità previste al precedente Art. 12, non dovrà superare le n. 80 (ottanta) cartelle (formato A4, carattere Calibri non inferiore a 11, interlinea 1,15, margini minimi 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro).

Anche i singoli Allegati previsti o, in alternativa, il .pdf inclusivo di tutti gli Allegati, dovranno essere firmati secondo le modalità previste al precedente Art. 14.1.

Non saranno considerati nel computo del numero massimo di cartelle: la copertina, l'indice, l'Allegato contenente i *curriculum vitae* dei professionisti e quello contenente le eventuali "Attestazioni di soddisfazione dei Committenti", in riferimento alle *case history* se indicate.

Le cartelle eccedenti il numero massimo stabilito non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione.

L'Operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte della Relazione tecnica deve inserire nella "Busta B", oltre alla Relazione tecnica e i relativi Allegati non oscurati, una versione della stessa documentazione con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente ad una Dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta di oscuramento.

Nello specifico, come indicato alla precedente Tabella 5, il Concorrente che intende avanzare richiesta di oscuramento:

- deve allegare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente i dettagli della Relazione tecnica e relativi Allegati coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti sono da secretare;
- deve allegare una copia firmata della Relazione tecnica e dei relativi Allegati adeguatamente oscurati nelle

parti ritenute costituenti segreti tecnici o commerciali.

A tal riguardo, in coerenza con i principi giurisprudenziali espressi in materia, si sottolinea come l'attività di oscuramento dei segreti tecnici o commerciali «*non può ricadere su qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell'Offerta, perché è fisiologico che ogni Operatore possieda una specifica organizzazione e idee differenti per soddisfare le esigenze del Committente: la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico che siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti*» (T.A.R. Genova, 11 luglio 2025, n. 833; in argomento cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2024, n. 7650).

Si raccomanda, dunque, di procedere con un'impostazione di ostensione obiettiva, non arbitraria e trasparente, che non si sostanzi in una mera attività di oscuramento "a blocco" ma limitando l'oscuramento ai soli casi in cui incontrovertibilmente la divulgazione renderebbe concretamente replicabile un *know-how* tecnico/procedurale proprietario ovvero rivelerebbe risultati di studi specialistici non pubblici, oltre alla necessaria tutela dei dati personali e dei dati di terzi.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

ART. 16 – OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le indicazioni di cui al citato Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - OEPV (**AII. 6**). L'Offerta economica presentata e sottoscritta secondo le modalità indicate al precedente Art. 12, deve essere redatta mediante utilizzo del Modello di Offerta economica (**AII. 7**) reso disponibile dalla Stazione Appaltante in allegato al presente Disciplinare.

Il Concorrente deve indicare nel Modello di Offerta economica (**AII. 7**), a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **L'IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO** per i servizi oggetto di affidamento, al netto di IVA di legge. Detto importo sarà l'unico preso in considerazione ai fini della valutazione delle Offerte secondo le modalità di cui al successivo Art. 17.3 "*Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica*";
- **L'importo offerto**, al netto di IVA di legge, **per ciascuna Linea di Servizio**. In particolare:
 - in relazione alla **Linea di Servizio A** è richiesto di tener conto nella formulazione dell'Offerta del numero complessivo di giornate (gg/persona) richiesto, pari a **5.000 (cinquemila)**, specificando la suddivisione delle giornate per Profilo Professionale e le tariffe applicate per Profilo;
 - per le **Linee di Servizio B, C e D** è richiesto di indicare l'**importo del canone trimestrale** e l'**importo complessivo**, al netto di IVA di legge, per ciascuna Linea di servizio.

Dovranno essere riportate fino a 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, operando un arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 (zero) e 4 (quattro) e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 (cinque) e 9 (nove).

N.B.: Si prega di verificare con attenzione i dati e i conseguenti calcoli (sommatorie e prodotti) riportati nel "Modello di Offerta economica" (**AII. 6**) compilato. Obiettivo è evitare che la mera trasposizione di dati derivanti da fogli di calcolo (es. Excel) portino, in fase di valutazione dell'Offerta economica, alla rilevazione di differenze di

importo seppur marginali. In fase di valutazione, infatti, i calcoli saranno effettuati sulla base dei soli dati (a due cifre decimali) riportati nel “Modello di Offerta economica” compilato.

Sono **inammissibili** le Offerte che superino l'importo posto a base d'asta al netto di IVA di legge, sia complessivo (€ 5.200.000,00), sia quello singolarmente riferito a ciascuna Linea di Servizio (Rif. Art. 3.2 “*Tabella 2 - Importi a base di gara per singola Linea di Servizio*”).

ART. 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (rif. Relazione Tecnica)	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

ART. 17.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'**Offerta tecnica** (rif. Relazione tecnica) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella 7 con la relativa ripartizione dei “punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Tabella 7 – Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (rif. Relazione tecnica)

CRITERIO	PT. MAX	SUB – CRITERIO	PT. D MAX
1 - ARCHITETTURA GENERALE DELLA RELAZIONE E CONOSCENZA DEL CONTESTO	10	1.1 Adeguatezza, completezza, coerenza, personalizzazione e chiarezza espositiva della Relazione tecnica complessiva.	3
		1.2 Conoscenza e comprensione del contesto procedurale e funzionale del Fondo, anche alla luce delle novità normative e regolamentari applicabili.	7
2 - QUALITÀ, EFFICACIA ED INNOVATIVITA' DELLA PROPOSTA TECNICO METODOLOGICA RELATIVA ALLA LINEA DI SERVIZIO A	14	2.1 Efficacia delle metodologie e degli strumenti proposti.	2
		2.2 Efficacia ed innovatività delle soluzioni proposte in relazione alle potenziali linee di sviluppo individuate nel Capitolato tecnico (All. 2) e adattabilità di quelle impiegate nell'ambito delle due <i>case histories</i> al contesto del Fondo For.Te.	10
		2.3 Adeguatezza del processo di collaudo e passaggio in produzione del software sviluppato.	2
3 - QUALITÀ ED EFFICACIA ED INNOVATIVITA' DELLA PROPOSTA TECNICO METODOLOGICA RELATIVA ALLA LINEA DI SERVIZIO B	5	3.1 Adeguatezza, efficacia ed innovatività del “Piano di manutenzione adeguativa e correttiva” proposto, in termini metodologie e strumenti di supporto e dei Livelli di Servizio applicati, ulteriori rispetto a quelli minimi previsti da Capitolato.	5
4 - QUALITÀ, EFFICACIA ED INNOVATIVITA' DELLA PROPOSTA TECNICO METODOLOGICA RELATIVA ALLA LINEA DI SERVIZIO C	9	4.1 Qualità e adeguatezza dei processi di lavoro e strumenti adottati.	5
		4.2 Innovatività delle proposte formulate.	4

5 - QUALITÀ, EFFICACIA ED INNOVATIVITA' DELLA SOLUZIONE DI HOSTING E DELLA PROPOSTA RELATIVA ALLA LINEA DI SERVIZIO D	10	5.1 Qualità ed adeguatezza dell'infrastruttura tecnologica proposta, dei processi e delle risorse e coerenza ed impatto delle soluzioni migliorative proposte in risposta alla valutazione di congruità formulata.	3
		5.2 Strumenti e metodologie per garantire la sicurezza, l'affidabilità, il monitoraggio e la disponibilità dell'infrastruttura e dei dati gestiti.	3
		5.3 Caratteristiche e modalità dell'assistenza (manutenzione, consulenza specialistica).	2
		5.4 Qualità e adeguatezza delle indicazioni riferite al Piano di <i>Recovery</i> e soluzioni adottate, comprese quelle riferite all'Auto-recovery e <i>fault tolerance</i> .	2
6 - QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO (RIFERITI A TUTTE LE LINEE DI SERVIZIO)	24	6.1 Grado di coerenza delle competenze e delle professionalità proposte rispetto alle attività oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento alle esperienze maturate, alle conoscenze specialistiche possedute e alla partecipazione a progetti di analoga complessità tecnico-funzionale. La valutazione terrà conto dei <i>curricula</i> presentati e del livello di esperienza maturato dalle risorse rispetto ai requisiti minimi richiesti per profilo professionale.	10
		6.2 Efficacia del modello organizzativo proposto per l'esecuzione dei Servizi, con riferimento alla distribuzione dei ruoli e delle responsabilità, ai meccanismi di coordinamento interno, alle modalità di interazione con la Stazione Appaltante e alla capacità di garantire continuità, integrazione e presidio delle attività.	8
		6.3 Adeguatezza quantitativa delle risorse impiegate in relazione ai singoli servizi oggetto dell'affidamento, con riferimento alla composizione del <i>team</i> , alla copertura dei profili professionali richiesti e al bilanciamento tra competenze e carichi operativi.	6
7- PIANO DI SUBENTRO E AFFIANCAMENTO (RIFERITO A TUTTE LE LINEE DI SERVIZIO)	8	7.1 Qualità, adeguatezza e tempistiche del Piano di subentro.	6
		7.2 Qualità, adeguatezza e tempistiche del Piano delle consegne al termine del Servizio.	2
TOTALE	80		80

Il Concorrente è escluso dalla procedura nel caso in cui consegua all'esito della valutazione della Relazione tecnica di cui alla **BUSTA B** un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 (quaranta) punti/80 (ottanta) punti.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione (v. successivo Art. 17.4).

ART. 17.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi della colonna "PT. D max." della *Tabella 7 "Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica (rif. Relazione tecnica)"*, è attribuito discrezionalmente da ciascun componente della Commissione giudicatrice un coefficiente variabile da 0,0 ad 1,0 - corrispondente ad uno tra gli 11 (undici) giudizi di seguito predeterminati.

N.	GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE
1	Eccellente	1
2	Ottimo	0,9
3	Molto buono	0,8
4	Buono	0,7
5	Discreto	0,6

6	Sufficiente	0,5
7	Insufficiente	0,4
8	Scarso	0,3
9	Molto scarso	0,2
10	Gravemente insufficiente	0,1
11	Assente	0,0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari alla Relazione tecnica in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare** al medesimo.

Nel calcolo del coefficiente medio si terrà conto delle sole 2 (due) cifre decimali mediante arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 (zero) e 4 (quattro) e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 (cinque) e 9 (nove).

ART. 17.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'Offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione bilineare**.

$$\left\{ \begin{array}{l} C_i = X * (A_i /) \text{ per } A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})] \text{ per } A_i > A_{soglia} \end{array} \right.$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al Concorrente i-esimo.

A_i = valore dell'Offerta (ribasso) del Concorrente i-esimo.

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai Concorrenti di cui alla precedente voce A_i .

$X = 0,90$.

A_{max} = valore del ribasso più conveniente.

Nelle operazioni di calcolo, dirette all'attribuzione del punteggio mediante la formula con interpolazione bilineare di cui sopra, si terrà conto solo delle prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, procedendo ad un arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 (zero) e 4 (quattro) e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 (cinque) e 9 (nove).

Il coefficiente C_i è determinato e arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 (zero) e 4 (quattro) e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 (cinque) e 9 (nove).

ART. 17.4 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Attribuzione del punteggio tecnico

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali e determinato il coefficiente

medio per ciascun sub-criterio procederà, in relazione a ciascuna Offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo-compensatore**.

Il punteggio tecnico è dato dalla seguente formula:

$$P_{ti} = \sum_{j=1}^n C_{ji} \cdot P_j$$

dove

i = indice identificativo di ciascun Concorrente.

j = indice identificativo di ciascun criterio tecnico.

P_{ti} = punteggio tecnico del Concorrente i -esimo.

C_{ji} = coefficiente medio del sub-criterio di valutazione j -esimo per il Concorrente i -esimo.

P_j = Punteggio max sub-criterio di valutazione j -esimo.

Del punteggio tecnico attribuito a ciascun Concorrente verranno considerate le sole 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, procedendo ad un arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 (zero) e 4 (quattro) e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 (cinque) e 9 (nove).

Come sopra specificato, il Concorrente è escluso dalla procedura nel caso in cui consegua all'esito della valutazione della Relazione tecnica un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 (quaranta) punti/80 (ottanta) punti**. **Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione effettuata secondo le modalità di seguito riportate.**

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'Offerta tecnica (rif. Relazione tecnica) complessiva nessun Concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo alla Relazione tecnica del Concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per la Relazione tecnica il punteggio massimo previsto e alle Relazioni tecniche degli altri Concorrenti un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:

$$Pot_i = Valutazione_{ot-i} / Valutazione_{ot-max} \times 80$$

dove

80: Punteggio tecnico massimo conseguibile.

Pot_i: è il punteggio della valutazione tecnica assegnabile alla i -esima Offerta (rif. Relazione tecnica).

Valutazione_{ot-max}: è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore Offerta (rif. Relazione tecnica).

Valutazione_{ot-i}: è il punteggio ottenuto del Concorrente i -esimo.

Nelle operazioni di calcolo dirette all'attribuzione del punteggio mediante la precisata formula e nell'attribuzione stessa del punteggio i valori ottenuti sono arrotondati alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 (zero) e 4 (quattro) e, per eccesso, se la terza cifra decimale è

compresa tra 5 (cinque) e 9 (nove).

Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio attribuito all'Offerta tecnica. (rif. Relazione tecnica).

Attribuzione del punteggio economico

Il **punteggio economico** raggiunto dall'Offerta economica di ciascun Concorrente sarà determinato moltiplicando per il punteggio massimo (20 punti come indicato in Tabella all'Art. 17), il coefficiente ricavato dall'applicazione della formula con interpolazione bi-lineare.

Il risultato di tali operazioni costituisce il punteggio attribuito all'Offerta economica.

Attribuzione del punteggio complessivo

La migliore Offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P_{totale}) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) ed il "Punteggio Economico" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

ART. 18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **5 (cinque) membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*" e sulla Piattaforma TRASPARE.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma TRASPARE.

Il R.U.P. si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle Offerte.

ART. 19 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno 6 ottobre 2026, alle ore 11:00.

Della prima seduta telematica, così come delle successive, verrà data comunicazione ai Concorrenti attraverso la Piattaforma TRASPARE. Alla comunicazione, ricevuti dal Concorrente i riferimenti del partecipante alla seduta (nome, cognome e *e-mail* ordinaria del partecipante) seguirà l'invio del *link* di collegamento alla seduta telematica generato dal sistema di videoconferenza in uso presso la Stazione Appaltante.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- delle **Offerte tecniche**;
- delle **Offerte economiche**;
- della **Documentazione amministrativa**.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e

delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La Piattaforma garantisce altresì l'inalterabilità della documentazione inviata dai Concorrenti nonché il tracciamento e la registrazione delle operazioni di gara.

Il Fondo For.Te., per la presente gara, ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i Concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'Offerta tecnica, poi alla valutazione dell'Offerta economica, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della Documentazione amministrativa del Concorrente primo in graduatoria.

ART. 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle Offerte, già specificata al precedente Art. 19, sono comunicate tramite la Piattaforma ai Concorrenti ammessi alla fase di gara.

In particolare la Commissione giudicatrice, attraverso la Piattaforma TRASPARE, procede all'apertura delle Offerte presentate e nello specifico:

- ad effettuare la ricognizione delle Offerte validamente pervenute entro il termine perentorio previsto al precedente Art. 12 del presente Disciplinare di gara e pertanto ammesse alla valutazione;
- seguendo l'ordine di arrivo delle Offerte, ad aprire la sezione della Piattaforma denominata "OFFERTA TECNICA", tenuto conto dello stabilito ricorso all'inversione procedimentale, verificando la presenza per ciascuno dei Concorrenti della documentazione tecnica, di cui all'Art. 15.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle Relazioni tecniche presentate dai Concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri, i sub-criteri e le formule indicati nel Bando di gara (**All. 1**) e nel presente Disciplinare di gara, in una o più sedute riservate. Si precisa che la prima seduta riservata può avere luogo nella medesima giornata di apertura delle Offerte tecniche.

La Commissione, constatato che nessun Concorrente ha conseguito il punteggio massimo, in relazione alle offerte che hanno superato la soglia minima di sbarramento pari a 40 (quaranta) punti/80 (ottanta) punti, procede alla **riparametrizzazione dei punteggi tecnici** attribuiti secondo quanto indicato al precedente Art. 17.4.

Gli esiti della valutazione tecnica sono registrati dalla Piattaforma. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli Concorrenti ammessi alla valutazione delle Offerte economiche.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai Concorrenti, in seduta telematica da convocarsi:

- a.** i punteggi tecnici attribuiti alle singole Relazioni tecniche;
- b.** le eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti.

Nello specifico, nel giorno e nell'ora definiti per la seduta telematica finalizzata all'apertura e valutazione delle Offerte economiche, la Commissione procede per i soli Concorrenti ammessi a dare pubblicamente atto dell'esito delle valutazioni delle Relazioni tecniche, mediante lettura dei punteggi attribuiti, e delle conseguenti determinazioni assunte in merito alle esclusioni dalla gara dei Concorrenti (v. precedenti lett. **a.** e **b.**).

Nella stessa seduta la Commissione giudicatrice procede, per i soli Concorrenti ammessi, all'apertura e alla valutazione delle Offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare di gara.

In particolare, la Commissione procede:

1. ad aprire la sezione “OFFERTA ECONOMICA” della Piattaforma, verificandone ed esaminando il contenuto delle Offerte economiche ammesse;
2. a dare lettura del prezzo indicato nelle singole Offerte e del conseguente punteggio attribuito in applicazione della formula con interpolazione bi-lineare, indicata al precedente Art. 17.3;
3. a dare lettura del punteggio complessivo attribuito a ciascuna delle Offerte presentate, dato dalla somma del punteggio tecnico riparametrato attribuito alla Relazione tecnica e del punteggio attribuito all’Offerta economica;
4. a formare la graduatoria delle Offerte ammesse in ordine decrescente, dandone lettura;
5. a verificare l’eventuale sussistenza di Offerte che appaiono anormalmente basse, sulla base delle indicazioni di cui al successivo Art. 21 disponendo, ove ricorra la necessità di attivare il processo di verifica, la richiesta di spiegazioni;
6. a verificare, parallelamente, la documentazione amministrativa del Concorrente primo in graduatoria, pur nell’ipotesi in cui l’Offerta appaia anormalmente bassa, attivando la procedura di soccorso istruttorio qualora ne ricorrano i presupposti.

Ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente punto 4., si applicano le seguenti regole:

- nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla Relazione tecnica;
- nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per la Relazione tecnica, i predetti Concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un’Offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al precedente Art. 2.3.

È collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha presentato la migliore Offerta. Ove permanga l’*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il Concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l’ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste al precedente Art. 2.3.

- nel caso in cui le Offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di Offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i Concorrenti con Offerte equivalenti. Ove permanga l’*ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il Concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle Offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi.

La data e l’ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste al precedente Art. 2.3.

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redige la graduatoria.

L’Offerta presentata dal Concorrente è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’Offerta economica dall’Offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella Documentazione amministrativa o nell’Offerta tecnica;

- presentazione di Offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di Offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il Bando non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per la Relazione tecnica.

ART. 21 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le Offerte che presentano un ribasso superiore a un “valore soglia” di anomalia determinato dalla somma delle seguenti due voci:

- **media dei ribassi offerti**, arrotondata alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 (zero) e 4 (quattro) e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 (cinque) e 9 (nove);
- **valore percentuale (X)** determinato in funzione del punteggio tecnico NON RIPARAMETRATO ottenuto dal Concorrente primo in graduatoria, secondo la seguente corrispondenza:
 - X = 10,00% (dieci per cento) nel caso in cui il punteggio tecnico ottenuto dall'Offerta prima in graduatoria è < di 64 punti (equivalente all'80,00% del Punteggio tecnico);
 - X = 8,00% (otto per cento) nel caso in cui il punteggio tecnico ottenuto dall'Offerta prima in graduatoria è ≥ di 64 e < di 72 punti (equivalente al 90,00% del Punteggio tecnico);
 - X = 5,00% (cinque per cento) nel caso in cui il punteggio tecnico ottenuto dall'Offerta prima in graduatoria è ≥ di 72 punti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'Offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore Offerta appaia anormalmente bassa il R.U.P., avvalendosi della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte che appaiono anormalmente basse, fino ad individuare la migliore Offerta ritenuta non anomala, secondo quanto di seguito specificato.

Il R.U.P. richiede al Concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'Offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un **termine non superiore a 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., esaminate le spiegazioni fornite dall'Offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice **esclude** le Offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma la graduatoria nell'ipotesi in cui l'Offerta risulti

affidabile, valutata la relativa congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Il consolidamento della graduatoria presuppone, peraltro, l'esito positivo della verifica condotta parallelamente sulla Documentazione amministrativa, secondo le modalità di cui al successivo Art. 22.

La Commissione riformula la graduatoria nell'ipotesi in cui la prima migliore Offerta sia inaffidabile o in caso di esito negativo della verifica svolta, in parallelo, sulla Documentazione amministrativa.

Sulla base della nuova graduatoria verrà rideterminata la soglia di anomalia ed effettuate le operazioni sopra indicate fino ad individuare la prima migliore Offerta non anomala e per la quale la verifica sulla Documentazione amministrativa, secondo le modalità indicate al successivo Art. 22, abbia dato esito positivo.

ART. 22 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il R.U.P., con il supporto dell'Area Gare, Affari legali e Qualità della formazione della Stazione Appaltante, operando attraverso la Piattaforma TRASPARE, accede alla Documentazione amministrativa e procede in relazione al Concorrente che ha presentato la migliore Offerta a:

- controllare la completezza della Documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della Documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Art. 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro 5 (cinque) giorni** dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere ai Concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 23 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del Concorrente che ha presentato la migliore Offerta.

Qualora nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle Offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola Offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di gara, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al Concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria e n. 1 (uno) Concorrente sorteggiato automaticamente mediante apposito *software* dedicato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità per il Fondo di chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle

piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connesse, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'Offerente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le Certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'Operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'art. 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

I provvedimenti di esclusione dalla procedura sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il Contratto è stipulato non prima di 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'Aggiudicatario la data di stipula del Contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del Contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 106, commi 7 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del Contratto; la garanzia provvisoria degli altri Concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del Contratto non avviene nel termine fissato per fatto della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del Contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del Contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'Aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il Contratto è stipulato mediante forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'Aggiudicatario **tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali** quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Operatore economico interpellato.

ART. 24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un Legale Rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

In occasione di ogni pagamento effettuato dal Fondo all'Aggiudicatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del Contratto.

ART. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013 e nel Codice Etico di For.Te. nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Fondo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it, sezione - > *Conosci For.Te.*

ART. 26 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i Concorrenti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'Offerta dell'Operatore economico risultato Aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante accesso alla Piattaforma TRASPARE, nella sezione riservata alla procedura di gara e comunicata a mezzo PEC per il tramite la Piattaforma medesima.

Ai partecipanti collocatisi nei primi 5 (cinque) posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le Offerte presentate dagli stessi ad eccezione della Documentazione amministrativa degli Offerenti collocati dal secondo al quinto posto della Graduatoria che non sia stata verificata dalla Stazione Appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante accesso alla Piattaforma TRASPARE, nella sezione riservata alla procedura di gara. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati a mezzo PEC per il tramite la Piattaforma medesima.

Nei confronti della **Documentazione amministrativa** che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla Stazione Appaltante, i primi 5 (cinque) classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli artt. 3 *bis* e 22 della Legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati artt. 3 *bis* e 22 della Legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle Offerte dei Concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito mediante accesso alla Piattaforma, nella sezione riservata alla procedura di gara.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle Offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal R.U.P. al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al T.A.R. di competenza nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le Offerte e i giustificativi dei primi 5 (cinque) classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del Codice.

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. del Lazio, Roma.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. n. 196/2003 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nell'"*Informativa Privacy - Fornitori di beni, servizi e lavori*" disponibile sul sito

istituzionale del Fondo nella sezione “Privacy Policy”.

Resta inteso che le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento GDPR e dal Codice *privacy*, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

In particolare, si precisa che per la prestazione dei Servizi, l’Affidatario tratterà dati personali dei quali il Fondo è Titolare. Quest’ultimo provvederà a nominare l’Affidatario “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del GDPR prima dell’avvio delle attività con Atto di nomina che, sottoscritto, costituirà parte integrante del presente Contratto.

Le Parti si impegnano ad osservare, nel diverso ruolo di Titolare e di Responsabile del trattamento dei dati personali, le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), le ulteriori disposizioni nazionali e le Linee Guida del Garante. Ulteriori obblighi nel merito sono contenuti nel Capitolato tecnico (**All. 2**).

Con la partecipazione alla procedura, così come previsto dalla Domanda di partecipazione (**All. 4**), il Concorrente fornisce il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE dell’art. 24 del Codice, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all’art. 99 del medesimo Codice, nonché per le altre finalità previste dallo stesso.

Le Parti si impegnano infine ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell’attività conseguente all’affidamento oggetto della presente procedura.

Allegati

Sono parte integrante del presente Documento descrittivo i seguenti allegati:

- **All. 1** - Bando di gara
- **All. 2** - Capitolato tecnico;
- **All. 3** - Schema di Contratto;
- **All. 4** - Modello di Domanda di partecipazione;
- **All. 5** - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE;
- **All. 6** - Manuale operativo Gara Telematica Procedura Aperta - OEPV;
- **All. 7** - Modello di Offerta economica;
- **All. 8** - Dichiarazione integrativa;
- **All. 9** - Indicazioni per la compilazione del DGUE;
- **All. 10** - Stima importi appalto;
- **All. 11** - Dichiarazione integrativa sul possesso dei requisiti di cui all’Art. 6.2, lett. f) e g).

Nome documento

2. Disciplinare di gara - Sistema Informativo.pdf.p7m

Data di verifica

20/07/2026 02:00:00 CEST

Versione verificatore

6.11.24

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 ELEONORA PISICCHIO	TrustPro Qualified CA 1	VALIDA	2
Appendice A					3

Esito verifica firma

VALIDA

 Firma integra

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

 Il certificato è attendibile

Verifica alla data: 20/07/2026 00:00:00 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

 Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://docs.trustpro.eu/trustpro-pds-en.pdf>**Dettagli certificato****Soggetto:** ELEONORA PISICCHIO**Seriale:** 1227e90b03dc2560**Nazione:** IT**Codice Fiscale:** TINIT-PSCLNR57A56F205I**Autorità emittente:** C=IE,L=Dublin,O=TrustPro QTSP Ltd,OU=QTSP,CN=TrustPro Qualified CA 1,OID.2.5.4.97=NTRIE-637218**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.52969.1.5,displayText: Il presente certificato è valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature,CPS URI: <https://docs.trustpro.eu/trustpro-cpcps-en.pdf>,**Validità:** da 14/05/2026 09:15:00 UTC a 14/05/2029 09:15:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni**Dichiarazione di Trasparenza:**- (en) <https://docs.trustpro.eu/trustpro-pds-en.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

TrustPro Qualified CA 1

Seriale: 25f0c43f73370d0b

Organizzazione: TrustPro QTSP Ltd

Nazione: IE

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: C=IE,L=Dublin,O=TrustPro QTSP Ltd,OU=QTSP,CN=TrustPro Qualified Root CA 1,OID.2.5.4.97=NTRIE-637218

Validità: da 26/03/2019 12:26:01 UTC a 26/03/2039 10:35:08 UTC

TrustPro Qualified Root CA 1

Seriale: 5b2196ddc2f8912f

Organizzazione: TrustPro QTSP Ltd

Nazione: IE

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: C=IE,L=Dublin,O=TrustPro QTSP Ltd,OU=QTSP,CN=TrustPro Qualified Root CA 1,OID.2.5.4.97=NTRIE-637218

Validità: da 26/03/2019 10:35:08 UTC a 26/03/2039 10:35:08 UTC